

CRITERI DI CALCOLO- 30 MARZO 2020 ORE 06:00

CU 2020 omessa o non consegnata: attenzione alle sanzioni

Gian Luca Bongiovanni - Consulente del Lavoro in Torino

IN QUESTO ARTICOLO TROVI ANCHE:

Esempi di calcolo

Entro il prossimo 31 marzo i sostituti d'imposta che, nel corso del 2019, hanno erogato somme o valori sottoposti alla ritenuta alla fonte rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata, sono tenuti a presentare telematicamente all'Agenzia delle Entrate e a consegnare ai dipendenti la Certificazione Unica 2020. Il decreto legge n. 9/2020, in considerazione delle difficoltà riscontrate dai datori di lavoro a seguito dell'epidemia da Coronavirus, ha infatti prorogato il termine per l'invio telematico unificandolo a quello previsto per la consegna. L'invio di CU errate o tardive, il mancato invio alle Entrate o la mancata consegna al dipendente comporta l'applicazione di pesanti sanzioni. Come calcolarle?

Con lo scopo di poter elaborare la **dichiarazione dei redditi precompilata**, il decreto semplificazioni fiscali n. 175/2014, con l'articolo 2, comma 1, ha istituito l'obbligo per i sostituti d'imposta di trasmettere per via telematica all'Agenzia delle Entrate il **modello CU** (articolo 4, commi 6-ter e 6-quater D.P.R. 332/1998), riferito alle somme ed ai valori corrisposti ed alle ritenute operate nel periodo d'imposta precedente. Tale adempimento, che ha sostituito a partire dall'anno 2015 il modello CUD, consiste nella elaborazione del "Modello **Ordinario** Certificazione Unica" e del "Modello **Sintetico** Certificazione Unica".

Quali sanzioni gravano in capo al sostituto d'imposta per la mancata o errata presentazione telematica della certificazione? Quali in caso di mancata consegna al percipiente interessato?

Tipologie di modello e scadenze

Il sostituto d'imposta (articolo 23 del D.P.R. 600/73) è tenuto all'elaborazione e alla trasmissione per via telematica del Modello CU Ordinario presso l'Agenzia delle Entrate qualora nell'anno d'imposta precedente abbia:

- erogato somme o valori soggetti a **ritenuta alla fonte**, ai sensi degli artt. 23 e seguenti del D.P.R. n. 600/1973 quali ad esempio le ritenute sui redditi di lavoro dipendente o le ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- corrisposto somme e valori assoggettati alla **contribuzione** dovuta all'INPS, all'ex INPDAP (INPS Gestione Dipendenti Pubblici) e ad altri enti previdenziali;
- assicurato contro gli **infortuni e le malattie professionali** i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria garantita dall'INAIL.

Il modello CU ordinario contiene al suo interno una maggiore quantità di dati rispetto al modello sintetico, quali ad esempio le informazioni in merito alla tassazione applicata alle indennità o ai trattamenti di fine rapporto erogati nel periodo d'imposta precedente nonché i dati circa l'assistenza fiscale per il modello 730 presentato dall'interessato nel precedente periodo d'imposta.

Entro la scadenza del 31 marzo 2020, il sostituto d'imposta può inviare la CU tramite un intermediario abilitato oppure direttamente per mezzo dei seguenti canali telematici: